

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
480/2017/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2017, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2017 E DAL 1
GENNAIO 2018, DI ALCUNE COMPONENTI TARIFFARIE DI CUI ALLA RTTG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93432 del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 129/2015/R/com (di seguito: deliberazione 129/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 302/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 534/2016/R/com (di seguito: deliberazione 534/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 200/2017/R/com (di seguito: deliberazione 200/2017/R/com);
- la comunicazione della Sogin del 22 giugno 2017 (prot. Autorità 21683 del 23 giugno 2017) (di seguito: comunicazione 22 giugno 2017);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 6225 del 13 giugno 2017 e relativi allegati (prot. Autorità 21146 del 19 giugno 2017);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. prot. P20170047430 del 13 giugno 2017 (prot. Autorità 21162 del 19 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 22 giugno 2017, la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario 2017, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- il gettito della componente tariffaria UC7, a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali, risulta sottodimensionato rispetto agli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera i), del TIT (di seguito: conto UC7) di competenza degli anni

2015, 2016 e 2017; e che tuttavia l'attuale liquidità del conto UC7 consente di rimandare l'adeguamento della componente UC7 ai prossimi aggiornamenti tariffari;

- non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con la deliberazione 534/2016/R/com, la componente tariffaria UG1, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli, è stata annullata, in ragione delle disponibilità finanziarie del conto di cui al comma 70.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla medesima componente UG1; e che detto annullamento è stato confermato nei successivi aggiornamenti tariffari;
- il gettito delle componenti RE e RET risulta sottodimensionato rispetto agli oneri previsti di competenza 2015, 2016 e 2017 in capo al "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale", di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG (di seguito: fondo RE/RET);
- la liquidità pregressa del fondo RE/RET consente, tuttavia, di rimandare l'adeguamento delle suddette componenti fino al 1 ottobre 2017;
- il "Conto squilibri perequazione trasporto", di cui al comma 15.8 della RTTG, alimentato dalla componente ϕ di cui al comma 23.1, lettera d) del medesimo provvedimento, risulta sostanzialmente in equilibrio, tenendo conto delle somme già disponibili;
- non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin, a titolo di acconto, salvo conguaglio, di 50 milioni di euro entro l'11 agosto 2017, a valere sul conto A2;

- procedere alla riattivazione della componente tariffaria UG1;
- prevedere, a valere dal 1 ottobre 2017, l'adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RET;
- disporre l'azzeramento della componente tariffaria ϕ , a valere dal 1 gennaio 2018;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di 50 milioni di euro entro l'11 agosto 2017, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 2 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, di cui alla Tabella 3 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, di cui alla Tabella 4 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, come fissati nella Tabella 5 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2017, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016, di cui alla Tabella 5 della deliberazione 534/2016/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2017.
- 3.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3, della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.
- 3.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016, di cui al comma 4.2, della deliberazione 451/2015/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 4

Aggiornamenti a decorrere dall'1 ottobre 2017 e dall'1 gennaio 2018 di alcune componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 4.1 A decorrere dal 1 ottobre 2017, il valore della componente RET è fissato pari a 1,3300 centesimi di euro/smc.
- 4.2 A decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria φ è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni